

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Premessa

Modifiche al Regolamento Vigente

Ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento dei Congressi Nazionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si procede a modificare i contenuti del regolamento sullo svolgimento dei congressi nazionali dei periti industriali per soddisfare le esigenze derivanti dalla necessità di celebrare un Congresso Nazionale Straordinario della Categoria.

Art. 1 – Congresso Nazionale Straordinario della Categoria.

Il Congresso Nazionale Straordinario viene indetto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, di seguito Cnpi, d'intesa con l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali, di seguito Eppi.

Art. 2 – Finalità del Congresso

Il Congresso ha le seguenti finalità:

- l'analisi della situazione economica del Paese e le proposte della Rete delle Professioni dell'Area Tecnica quale contributo per il superamento della crisi;
- la trattazione di argomenti attinenti la tutela e la valorizzazione del titolo e della professione di perito industriale alla luce dell'economia nazionale;
- lo studio e l'analisi di problemi di carattere scientifico e tecnico-giuridico di interesse generale delle professioni intellettuali;
- la politica generale della Categoria con particolare riferimento alla direttiva qualifiche e a quella degli EQF;
- il pieno riconoscimento della nostra collocazione in uno dei due livelli di competenza attribuiti alle professioni intellettuali del settore ingegneristico;
- metodo contributivo e crisi economica - Quale contributo per il welfare?
- l'importanza di un adeguato sistema assistenziale - Una rete per i liberi professionisti
- sussidiarietà, solidarietà, forme mutualistiche - Oltre il contributo
- lo stato di salute della nostra previdenza e le proposte delle possibili iniziative migliorative anche ai fini assistenziali e di aiuto ai giovani professionisti;
- ogni altro argomento, anche emerso dalle mozioni e dagli incontri pregressuali, ritenuto utile dal Cnpi e dall'Eppi.

Art. 3 – Organizzazione del Congresso

L'organizzazione del Congresso straordinario è affidata al Cnpi, d'intesa con Eppi, il quale può assegnarla a strutture esterne e alla fondazione Opificium; queste sono tenute a seguire scrupolosamente le delibere del Cnpi e dell'Eppi.

In ogni caso le scelte restano affidate alla responsabilità politica dei due organismi di rappresentanza nazionale, ognuno per le rispettive competenze.

Art. 4 – Fasi pregressuali

Appare fondamentale preparare il congresso organizzando una o più assemblee dei presidenti e, d'intesa con i nostri organismi di categoria territoriali, degli incontri sul territorio, possibilmente a

livello regionale, per affrontare - con discussione democratica e partecipata - i temi che saranno oggetto della assise congressuale.

Questi incontri, organizzati in centri il più possibile baricentrici, vedranno la partecipazione di componenti del Cnpi e dell'Eppi.

Essi potranno anche essere l'occasione per individuare ulteriori proposte specifiche da affidare all'esame del dibattito congressuale.

Di questi incontri dovranno essere redatti appositi verbali da rendere pubblici.

Art. 5 – Comitato organizzatore del Congresso Straordinario

Il Comitato Organizzatore del Congresso Straordinario è composto dal Presidente del Cnpi dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro specifico, dal Presidente dell'Eppi, dal Presidente di Opificium, da altri due componenti del Cnpi e dell'Eppi, nonché da soggetti prescelti delle due strutture.

Il Comitato organizzatore ha il compito di predisporre un programma complessivo dell'organizzazione, incluso il piano finanziario e compresa l'eventuale individuazione di una società cui affidare l'attività operativa dell'organizzazione.

Il lavoro del Comitato organizzatore sarà trasmesso al Cnpi e all'Eppi per le decisioni di propria competenza, il tutto nell'ambito di una tempistica funzionale alla complessa organizzazione.

Il Comitato organizzatore si avvarrà della collaborazione delle rappresentanze territoriali della sede prescelta per il congresso.

Art. 6 – Compiti del Cnpi e dell'Eppi

Il Cnpi e l'Eppi:

- fissano la data e la sede congressuale nei tempi necessari per le conseguenti esigenze organizzative;
- scelgono il tema congressuale, gli argomenti da portare in discussione e nominano i relatori in coerenza delle rispettive competenze.
- predispongono il bilancio di previsione del Congresso con le fonti di finanziamento destinate alla copertura delle relative spese anche tramite l'organizzazione eventualmente delegata;
- approvano il bilancio finale del Congresso;
- il Cnpi si occuperà della richiesta dei patronati e dei patrocini, e, assieme all'Eppi individuerà gli eventuali “sponsor” del Congresso;
- approvano il programma particolareggiato concentrando al massimo le giornate di lavoro;
- nominano l'eventuale Comitato d'Onore;
- fissano l'eventuale quota di iscrizione da richiedere alle varie categorie di partecipanti;
- provvedono ad ogni altra incombenza che non sia demandata al comitato organizzatore, all'organizzazione e alla fondazione Opificium eventualmente delegate

Art. 7 – Partecipanti al Congresso Straordinario

Al Congresso partecipano di diritto:

- i presidenti degli organismi territoriali della categoria;
- i consiglieri nazionali;
- i componenti del CIG e del CDA dell'Eppi;
- i delegati eletti nell'ambito dei nostri organismi territoriali della categoria, selezionati in apposite assemblee degli iscritti;

Al Congresso possono partecipare:

- i periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo;
- i rappresentanti di Eureka Italia ed Eureka internazionale;
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associative di categoria
- i relatori, gli ospiti, le autorità;
- i rappresentanti delle altre professioni intellettuali italiane e straniere;
- i rappresentanti della politica, del Parlamento, del Governo, del Parlamento Europeo;
- i rappresentanti del mondo dell'imprenditoria;
- i rappresentanti del mondo sindacale;
- i rappresentanti della società civile;
- i rappresentanti del mondo dell'istruzione.

Art. 8 – Delegati al Congresso Straordinario

Ogni organismo territoriale dell'Ordine (Collegio), attraverso un incontro assembleare, eleggerà i propri delegati che parteciperanno al Congresso con diritto di voto.

Il numero dei delegati che ogni Collegio eleggerà è pari al doppio del numero dei voti elettorali, per il Consiglio Nazionale, che sarebbero attribuibili ad ogni Collegio in ragione del numero degli iscritti regolari comunicati nell'anno in corso per il pagamento delle relative quote individuali.

I presidenti degli organismi territoriali dell'Ordine (Collegio) sono delegati d'ufficio e si aggiungono a quelli eletti negli incontri assembleari.

I delegati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio collegio e essere in regola con la propria posizione previdenziale;
- almeno il 60%, con arrotondamento all'unità superiore, degli eletti in ogni assemblea territoriale più il presidente, delegato d'ufficio dovranno essere anche iscritti all'Eppi;
- almeno il 20%, con arrotondamento all'unità superiore, dovrà essere di età inferiore a 40 anni.

Soltanto i delegati avranno diritto di voto nella assise congressuale.

Ogni organismo territoriale dovrà provvedere alla elezione democratica dei propri delegati entro tre mesi dalla celebrazione del Congresso.

La elezione dei delegati dovrà avvenire consentendo a tutti gli iscritti di partecipare alla selezione in occasione di una assemblea straordinaria opportunamente convocata, ritenuta valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 25% degli iscritti ed in seconda convocazione - da tenersi almeno un'ora dopo la prima - con qualsiasi numero di presenti.

La votazione segreta indicherà uno o più candidati, fino al numero massimo di eleggibili dall'organismo territoriale dell'Ordine (Collegio), che abbiano sottoscritto la scheda di accettazione, indicando età e, nel caso, numero iscrizione all'Eppi, dichiarando l'assenza di cause ostative alla propria candidatura.

Presidente del seggio sarà il presidente dell'organismo territoriale dell'Ordine, scrutatori due iscritti scelti dal presidente fra i non candidati.

Saranno eletti i candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi, tenendo presente la corretta rappresentanza percentuale di iscritti Eppi e giovani di età inferiore a 40 anni dell'intera delegazione, eletti e presidente.

I dati dei delegati dovranno essere trasmessi con la massima urgenza al Cnpi, completi di dati anagrafici, specializzazione, data e numero di iscrizione all'albo, numero di matricola di iscrizione ad Eppi, indirizzo di residenza e di posta elettronica, anche certificata.

In ogni caso al Cnpi questi dati dovranno pervenire almeno due mesi prima della celebrazione del Congresso Straordinario.

Art. 9 – Articolazione del Congresso Straordinario

L'organizzazione del congresso viene divisa in due parti:

la prima di carattere pubblico che occuperà la prima giornata, sarà destinata alla trattazione di temi di carattere generale riguardanti il Paese, la sua economia, la crisi ed il ruolo delle professioni intellettuali. A questa prima fase potranno partecipare gli ospiti esterni, parlamentari, rappresentanti del Governo, delle altre Professioni, della Società Civile, dei Sindacati, dell'Imprenditoria, del mondo dell'istruzione ed altri.

La seconda parte, nei giorni successivi alla prima giornata, sarà riservata esclusivamente ai rappresentanti della nostra categoria con particolare riferimento ai delegati e tratterà i temi specifici della Categoria.

Il confronto potrà avvenire in sede plenaria ovvero in più sessioni che si occuperanno di argomenti specifici la cui sintesi dovrà passare in sede plenaria.

Gli argomenti che saranno oggetto dell'esame congressuale nella seconda fase sono:

- la situazione a normativa vigente;
- le riforme dell'istruzione secondaria, superiore ed universitaria;
- la recente riforma delle professioni e sua attuazione;
- il nuovo ordinamento professionale;
- il nostro sistema professionale ed assistenziale.

Il programma provvisorio e definitivo saranno predisposti dal Comitato organizzatore e approvati dal Cnpi e dall'Eppi.

Art. 10 – Votazioni

Nella sede congressuale verrà organizzato un seggio elettorale, le votazioni saranno palesi (salvo che si tratti di persone, in quel caso saranno segrete).

Ogni delegato avrà diritto a un voto non delegabile.

Il seggio sarà composto dal presidente del Cnpi e dai componenti l'ufficio di presidenza del Congresso.

Le decisioni del Congresso Straordinario saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili dai delegati accreditati entro il termine fissato dall'ufficio di presidenza.

Art. 11 – Presidenza ed Ufficio di Presidenza

Il presidente del Cnpi è presidente del Congresso.

L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente del Cnpi, dal presidente dell'Eppi, da due consiglieri nazionali nominati dal Cnpi, da due rappresentanti dell'Eppi e dai due delegati accreditati più giovani in veste di osservatori.

L'Ufficio di presidenza fissa i tempi e le modalità degli interventi, ha la direzione e la responsabilità delle operazioni di voto, inoltre ha il compito di accettare le mozioni che verranno presentate, verificandone i contenuti per:

- la corretta stesura e presentazione in conformità al presente regolamento;
- la stretta aderenza al tema congressuale;
- l'accettabilità e proponibilità al Congresso;
- la possibilità di accorpamento di mozioni che abbiano contenuti simili.

Art. 12 – Mozioni

Ogni delegato può sottoscrivere una sola mozione.

Le mozioni devono essere pertinenti alle tesi discusse in Congresso; per essere accettate e poste in votazione devono essere redatte in conformità alle norme del regolamento, stilate in forma chiara e comprensibile e controfirmate in originale da almeno un decimo dei delegati accreditati.

Esse devono essere presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso entro e non oltre le ore 19,00 del penultimo giorno dei lavori congressuali.

Art. 13 – Attività promozionali

Il Comitato organizzatore, d'intesa con il Cnpi e Eppi, curerà la diffusione delle iniziative congressuali, comprese le risultanze finali, e la pubblicazione degli atti.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può modificare o sopprimere il presente Regolamento con proprio atto deliberativo.